



Allegato "B" all'atto pubblico in data 13.2.2013 Repertorio n.82772/34928

## **CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI MODENA**

### **STATUTO**

#### **TITOLO I**

#### **COSTITUZIONE, DURATA, SEDE, PARTECIPAZIONE E SCOPI**

##### *Art.1*

##### *Costituzione*

1. Il "Consorzio del Prosciutto di Modena" è un consorzio volontario, ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del Codice Civile con attività esterna e senza scopo di lucro, tra i produttori di "Prosciutto di Modena" al quale possono aderire gli ulteriori soggetti riconosciuti ed operanti nel sistema di controllo della DOP "Prosciutto di Modena" come definiti e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia di consorzi di tutela delle DOP e IGP:
2. Il Consorzio opera a tutti gli effetti di legge, ed in particolare, ai fini previsti dall'articolo 14, comma 15 e seguenti, della legge 21 dicembre 1999 n. 526.

##### *Art.2*

##### *Durata*

1. La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata prima della scadenza con apposita delibera dell'Assemblea Straordinaria.

##### *Art.3*

##### *Sede e facoltà*

1. Il Consorzio ha sede legale in Modena.

2. Per il conseguimento degli scopi consortili può costituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, sedi operative, uffici e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

3. Per i suoi fini sociali potrà acquistare mobili, registrati e non, ed immobili.

#### *Art.4*

##### *Requisiti dei consorziati*

1. Possono far parte del Consorzio:

a) tutti i produttori di "Prosciutto di Modena" (imprese di lavorazione), purché aventi la qualifica di imprenditori, le cui imprese siano ammesse e specificamente identificate nel sistema di certificazione del "Prosciutto di Modena" dall'organismo di controllo autorizzato;

b) tutti gli ulteriori soggetti (**allevatori, macellatori-sezionatori**), purché aventi la qualifica di imprenditori ed operanti nella filiera di produzione della DOP "Prosciutto di Modena", le cui imprese siano ammesse e specificamente identificate nel sistema di certificazione del "Prosciutto di Modena" dall'organismo di controllo autorizzato.

#### *Art.5*

##### *Scopi*

1. Gli scopi del Consorzio sono:

a) promuovere l'applicazione del Disciplinare di Produzione della **DOP** Prosciutto di Modena registrato con Regolamento CEE 1107 del 12 giugno 1996, **assicurarne** la conservazione e proporre di esso eventuali modifiche o integrazioni;

b) tutelare, promuovere, valorizzare e curare gli interessi generali della DOP "Prosciutto di Modena", anche attraverso l'informazione del consumatore, e

anche attraverso l'esportazione da parte dei consorziati della denominazione stessa;

c) vigilare **affinché**, da parte di chiunque, non vengano usati indebitamente, abusivamente od illegittimamente il nome del "Prosciutto di Modena", il relativo marchio collettivo, i segni distintivi della **DOP**, il contrassegno ed ogni altro simbolo o dicitura che lo identifichi, ed **affinché** non vengano usati nomi, denominazioni, diciture e simboli comunque atti a trarre in inganno l'acquirente od il consumatore;

d) avanzare proposte di modifica del disciplinare, e assolvere funzioni consultive sulla **DOP** Prosciutto di Modena;

e) promuovere il miglioramento delle caratteristiche qualitative che ne hanno accreditato la denominazione sui mercati nazionali ed esteri;

f) costituire, detenere ed utilizzare a tutti i fini previsti dal presente statuto il Marchio Collettivo che identifica la **DOP** Prosciutto di Modena;

g) operare la scelta dell'organismo di controllo privato autorizzato ai fini del Regolamento UE n. 1151/12;

h) conseguire ed espletare l'incarico di vigilanza, in qualità di organo abilitato dalle competenti Amministrazioni dello Stato, collaborando con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto 12 ottobre 2000, secondo le direttive impartite dal Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con l'esecuzione di tutte le funzioni connesse al relativo esercizio, secondo le modalità stabilite dall'ordinamento vigente, con le facoltà ed i poteri ivi previsti; potendo anche avvalersi a tal fine di agenti **vigilatori** incaricati da altri consorzi di tutela. I propri agenti **vigilatori**

potranno svolgere l'attività di vigilanza anche per più prodotti **DOP/IGP**, in ossequio alla normativa vigente ed in base ad apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, che acquista efficacia solo dopo l'approvazione del MIPAAF;

i) promuovere accordi **interprofessionali** secondo le modalità previste dal presente Statuto ed, eventualmente, piani attuativi delle previsioni di cui all'articolo 16 del Decreto Legislativo 27 maggio 2005 n. 102, e da ulteriori ipotesi previste dal quadro normativo in quanto applicabili;

j) supportare i consorziati e tutte le imprese di lavorazione nel perfezionamento costante del risultato produttivo, dando loro informazioni, direttive, assistenza ed ausili tecnici e scientifici;

k) definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, **organolettriche** e **nutrizionali** del prodotto commercializzato;

l) tutelare e difendere in tutti i modi, anche in sede giudiziaria, in Italia e all'estero la **DOP** Prosciutto di Modena; inoltre, tutelare e difendere, anche in sede giudiziaria, i consorziati e tutte le imprese di lavorazione contro la concorrenza illecita e sleale da parte di chiunque;

m) assistere tutti i consorziati nella partecipazione a mostre, fiere, mercati e manifestazioni in Italia ed all'estero prevalentemente volte a promuovere e valorizzare la **DOP**;

n) assistere i consorziati e tutte le imprese di lavorazione in ogni questione di interesse comune, **nonché** rappresentarli, anche su mandato di una parte di essi, che si configuri - anche solo contingentemente - in una categoria

omogenea, laddove si renda opportuna, necessaria o qualificante una presenza unitaria e coordinata;

o) promuovere intese tra i consorziati e tutte le imprese di lavorazione comunque atte a valorizzare la produzione **DOP** od accrescerne la rinomanza e la conoscenza;

p) intraprendere qualsiasi iniziativa nell'interesse collettivo dei consorziati e di tutte le imprese di lavorazione - con lo scopo di **supportarne** la gestione aziendale - ivi comprese la partecipazione a consorzi di diverso grado aventi finalità coordinate con gli scopi previsti dal presente Statuto, **nonché** promuovere l'attuazione di accordi esterni od **interprofessionali** o di progetti subordinati alla relativa attuazione nel prevalente interesse della **DOP**;

q) costituire appositi enti , ovvero società commerciali delle quali potrà detenere anche l'intero capitale sociale, assumere partecipazioni in organismi, società od enti che possano comunque favorire il raggiungimento delle finalità del Consorzio;

r) per il perseguimento di quanto sopra, nei limiti della normativa di volta in volta in vigore ed in via strumentale per il conseguimento degli scopi consortili, il consorzio può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie ritenute dal Consiglio di Amministrazione accessorie o utili, anche concedendo fidejussioni, avalli e garanzie.

## **TITOLO II**

### **DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA**

#### *Art.6*

#### *Definizione del prodotto*

1. Ai fini del presente Statuto, per "Prosciutto di Modena" **DOP** si intende il

prosciutto a denominazione di origine protetta registrato con Regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996, certificato come tale ai sensi del Regolamento UE n. 1151/12 la cui preparazione – dall'origine dei suini, alla provenienza della materia prima, alla stagionatura ultimata – avviene in osservanza del Disciplinare di Produzione registrato ai sensi del medesimo regolamento comunitario, dell'ordinamento vigente, dei relativi provvedimenti attuativi e delle direttive conseguentemente emanate e successive modificazioni e/o integrazioni anche di natura **transitoria**.

### **TITOLO III**

#### **DELLE AMMISSIONI AL CONSORZIO, E DEGLI OBBLIGHI E DELLE PREROGATIVE DEI CONSORZIATI**

##### *Art.7*

Ai fini del presente statuto possono fare parte del Consorzio :

**1.1** tutte le imprese di lavorazione purché aventi la qualifica di imprenditori, le cui imprese siano ammesse e specificamente identificate nel sistema di certificazione del “Prosciutto di Modena” dall’organismo di controllo autorizzato,;

**1.2** gli **allevatori**, i **macellatori-sezionatori** purché aventi la qualifica di imprenditori ed operanti nella filiera di produzione della DOP “Prosciutto di Modena”, le cui imprese siano ammesse e specificamente identificate nel sistema di certificazione del “Prosciutto di Modena” dall’organismo di controllo autorizzato.

I soggetti di cui al presente articolo possono essere ammessi al Consorzio solo dopo avere perfezionato l'adesione al sistema di controllo e avviata l'attività produttiva inerente la DOP Prosciutto di Modena.

## Art.8

### *Formalità di ammissione ed obblighi per i consorziati riconosciuti ed operanti*

#### *nel sistema di controllo della **DOP** Prosciutto di Modena*

1. Le domande di ammissione devono essere rivolte, per iscritto, al Consiglio di Amministrazione, corredate da ogni documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento vigente e dal Disciplinare per la produzione di Prosciutto di Modena **DOP**, con esplicita sottoscrizione delle seguenti dichiarazioni di impegno unilaterale del richiedente:

a) la dichiarazione che il richiedente conosce e si assoggetta a tutti gli obblighi e comportamenti imposti dal presente Statuto e dall'ordinamento vigente, e che è disposto ad anticipare ogni spesa discendente dall'ammissione e dall'istruttoria della relativa domanda;

b) l'indicazione della propria categoria di appartenenza all'interno della filiera produttiva (imprese di lavorazione, **allevatori**, **macellatori-sezionatori**), comprovata dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della relativa Provincia, o da certificazione emessa da organismo equipollente, unitamente alla dichiarazione dell'organismo di controllo autorizzato.

## Art.9

### *Obblighi per i consorziati*

1. Tutti i consorziati, con la richiesta di adesione, si assumono l'obbligo unilaterale di:

I. osservare il presente Statuto e le disposizioni di cui all'ordinamento vigente, **nonché** le direttive e disposizioni attuative, che non possono comunque in alcun modo modificare o contrastare il disciplinare;

- II. consentire ed agevolare il controllo, da parte dell'organismo di controllo, pubblico o privato, autorizzato e la vigilanza da parte del consorzio - secondo le rispettive competenze;
- III. versare la quota di ammissione nelle forme stabilite dal Consiglio di Amministrazione, **nonché** i contributi particolari eventualmente richiesti, le tariffe e i contributi ordinari e straordinari, approvati dallo stesso Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto e della legge, **nonché** da apposita regolamentazione eventualmente emanata dal Consiglio di Amministrazione;
- IV. non chiedere, per la durata del Consorzio, la divisione del fondo consortile;
- V. non promuovere la costituzione, e di non far parte, di altri consorzi per la tutela della **DOP** Prosciutto di Modena;
- VI. sottoporre preventivamente alla Camera Arbitrale della Provincia di Modena le controversie in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente Statuto;
- VII. denunciare tempestivamente al Consorzio ogni variazione delle forme di esercizio dell'impresa consorziata e dei soggetti autorizzati a rappresentarla;
- VIII. osservare tutte le disposizioni consortili emanate per il conseguimento degli scopi statutari e, in particolare, in esecuzione delle funzioni delegate dallo Stato in applicazione della legge o di altra norma.

#### *Art. 10*

#### *Prerogative dei consorziati*

I consorziati hanno diritto:

- a) di **qualificarsi** quali “appartenente al Consorzio del Prosciutto di Modena”, nei limiti e nei modi stabiliti dal presente Statuto;
- b) di esercitare tutti i diritti che discendono dalla **DOP**;
- c) di elettorato attivo e passivo, e di godere di tutte le prerogative derivanti dal presente Statuto.

#### *Art.11*

##### *Modalità di ammissione e durata del contratto*

1. Il Consiglio di Amministrazione, eventualmente sentito il parere dell'Assemblea, delibera sull'ammissione entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda.
2. Il consorziato può sempre recedere dal Consorzio inviando disdetta a mezzo lettera raccomandata a/r, posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo equivalente al Consiglio di Amministrazione. Il recesso ha effetto dalla data di ricezione da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione. Il consorziato receduto è comunque tenuto a rispettare gli obblighi assunti durante l'esercizio finanziario in corso.

#### *Art.12*

##### *Decadenza ed esclusione*

1. Il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del consorziato che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che abbia cessato la propria attività per qualunque ragione.
2. Il Consiglio di Amministrazione dichiara l'esclusione del consorziato che compia atti gravemente **lesivi** degli interessi del Consorzio e che non abbia adempiuto agli obblighi previsti dallo statuto. Ugualmente può procedere all'esclusione del consorziato che ritardi i versamenti dei

contributi, qualora il ritardo sia **reiterato** o si protragga per oltre sei mesi.

3. Il consorziato dichiarato decaduto od escluso non ha diritto di richiedere le quote e le somme versate, né ha alcun diritto sul patrimonio del Consorzio fino alla cessazione dello stesso.

4. Il consorziato dichiarato decaduto o escluso decade automaticamente da tutte le cariche ricoperte nel Consorzio.

5. Le delibere di cui al punto 2 sono assunte con la maggioranza semplice dei voti e devono essere sempre motivate. Il provvedimento è notificato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo equivalente e può essere impugnato dall'interessato nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal ricevimento, esclusivamente mediante ricorso alla camera arbitrale della Provincia di Modena.

## **TITOLO IV**

### **DEI CONTRIBUTI**

#### *Art.13*

#### *Costi, contributi e oneri consortili*

1. I costi derivanti dalle attività attribuite ai sensi dell'articolo 53, comma 15 e seguenti, della Legge 24 aprile 1998 n. 128, così come modificato dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999 n.526 e al funzionamento del Consorzio nell'ambito dei propri scopi statutari, sono determinati dal Consiglio di Amministrazione e sono posti a carico di tutti i Consorziati, e di tutti i soggetti imponibili anche se non aderenti al Consorzio, ai sensi del decreto 12 settembre 2000 n.410.

2. I contributi sono determinati da tariffe da applicarsi, a ciascun consorziato

e ad ogni altro soggetto imponibile, sulla base della quantità di prodotto sottoposta a controllo ai fini della **DOP** e certificata dall'organo di controllo autorizzato. La quota da porre a carico di ciascuna categoria della filiera non può superare la percentuale di rappresentanza fissata per la categoria medesima dall'art. 22. Le quote eventualmente non coperte di contributi spettanti ai soggetti sottoposti a controllo ma non rappresentati nel Consorzio saranno poste a carico delle imprese di lavorazione.

3. Gli eventuali oneri derivanti da attività o iniziative che riguardano specifiche categorie omogenee di soci sono sostenuti in via esclusiva dai soli appartenenti alla categoria nel cui interesse è stata promossa l'iniziativa.

4. I contributi sono costituiti:

I. dalla quota di ammissione, stabilita dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea dei produttori, secondo le modalità specificate nel presente statuto;

II. dal contributo ordinario stabilito dal Consiglio di Amministrazione per sostenere tutte le attività programmate nell'ambito degli scopi statutari da corrispondersi:

a) per le imprese di lavorazione in funzione alla quantità di prosciutto di Modena controllato e/o certificato dall'organismo di controllo;

b) per tutti gli ulteriori soggetti riconosciuti ed operanti nel sistema di controllo della **DOP** Prosciutto di Modena, per le unità di prodotto (animali e cosce **suine**) controllate dall'organo autorizzato ai fini della **DOP**;

III. da contributi straordinari, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per sostenere attività o finalità straordinarie comunque attinenti agli scopi statutari, da corrispondersi nella misura di volta in volta stabilita dal Consiglio

medesimo.

5. La quota di ammissione di cui al punto I viene liquidata *“una tantum”* secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione, al momento dell'accoglimento della domanda di ammissione al Consorzio. Per le imprese di lavorazione - anche se non aderenti al Consorzio - l'onere corrispondente verrà applicato con le modalità di cui al decreto 12 settembre 2000 n.410.

6. La quota di ammissione può essere costituita da una parte eguale per tutti i consorziati e da una parte variabile da determinarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base della reputazione e dei risultati conseguiti dal Consorzio, con particolare riferimento alle quantità di prosciutti **sigillati** nell'ultimo biennio e agli investimenti effettuati per il perseguimento della tutela e della promozione.

7. La parte eguale per tutti i consorziati viene fatta confluire nel “Fondo Consortile”; la relativa entità è stabilita dal Consiglio di Amministrazione e può essere rivalutata nel tempo, senza pregiudizio per le quote versate anteriormente.

8. La parte variabile viene fatta confluire in apposito conto di bilancio denominato “Fondo di riserva disponibile”.

## **TITOLO V**

### **DEL MARCHIO CONSORTILE - SEGNO DISTINTIVO DELLA **DOP****

#### *Art. 14*

##### *Natura del marchio*

1. Il marchio consortile, che coincide con il segno distintivo della **DOP**, ed è costituito da foglie di alloro sormontate da un ovale all'interno del quale comporre la scritta Pm Modena, contraddistingue il Prosciutto di Modena

**DOP**, in possesso dei requisiti previsti dalla legge;

2. il marchio consortile, coincidente con il contrassegno della **DOP**, si associa con i simboli previsti dal Disciplinare per l'attestazione della conformità di origine di tutte le fasi del processo produttivo.

#### *Art.15*

##### *Uso del marchio*

1. E' consentito a tutti i soggetti che partecipano al processo produttivo della DOP Prosciutto di Modena di usare il marchio consortile in conformità a quanto previsto dall'ordinamento vigente e dal presente Statuto e secondo le direttive o i regolamenti eventualmente adottati dal Consiglio di Amministrazione, e divenuti efficaci con l'approvazione del **MIPAAF**.

2. L'uso del marchio consortile, per ogni tipo di riproduzione grafica consentita, è in ogni caso tassativamente subordinato alla preventiva approvazione scritta del Consorzio.

## **TITOLO VI**

### **DELLE SANZIONI**

#### *Art.16*

##### *Sanzioni Consortili*

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente, il Consorziato che si rendesse inadempiente in relazione agli obblighi contenuti nel presente statuto e/o nelle delibere adottate dagli organi consortili, potrà essere assoggettato ad apposite sanzioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, consistenti nella sospensione e/o esclusione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Assemblea dei Consorziati, potrà adottare un apposito regolamento, da sottoporre

all'approvazione del **MIPAAF**, per individuare le fattispecie **sanzionabili**, le sanzioni applicabili e le relative modalità, in modo da assicurare il rispetto dei diritti di difesa dei soggetti coinvolti.

## **TITOLO VII**

### **DELL'ELENCO DEI CONSORZIATI**

#### *Art. 17*

##### *Procedure annuali*

1. Annualmente, previa formale deliberazione del Consiglio di Amministrazione, da **adottarsi** entro il 31 marzo di ogni anno, è ordinato l'elenco dei consorziati, in regola con i requisiti previsti dal presente Statuto.
2. Gli atti di cui al punto 1 vengono comunicati ai consorziati entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data della relativa deliberazione.
3. Tale elenco, contenente fra l'altro l'indicazione delle quantità di prosciutto di Modena **DOP** certificato dall'Organismo di controllo nell'anno precedente, rileva ai fini del funzionamento dell'Assemblea.

## **TITOLO VIII**

### **DEGLI ORGANI CONSORTILI**

#### *Art. 18*

##### *Organi permanenti*

1. Sono organi del Consorzio:
  - a) l'Assemblea dei consorziati;
  - b) il Consiglio di Amministrazione;
  - c) il Comitato Esecutivo;
  - d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - e) il Vice Presidente

f) il Collegio Sindacale.

#### *Art.19*

##### *Assemblea dei consorziati*

1. L'assemblea dei consorziati è costituita da tutti i Consorziati singoli e associati e potrà essere convocata anche al di fuori dalla sede legale.

L'assemblea dei consorziati può essere ordinaria e straordinaria.

#### *Art.20*

##### *Funzionamento dell'Assemblea*

1. L'Assemblea dei Consorziati è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci. Il Presidente sceglie preliminarmente due dei consorziati presenti per esercitare l'ufficio di scrutatore e nomina un segretario.

2. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 (trenta) giugno; è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio lo reputi necessario o sia richiesto dai sindaci o quando ne facciano domanda scritta un terzo degli aventi diritto a parteciparvi. In tale domanda, i richiedenti devono indicare gli argomenti da trattarsi e la convocazione deve farsi entro il termine di due mesi dal ricevimento della domanda.

3. Le convocazioni ordinarie e straordinarie debbono farsi mediante comunicazione scritta da inviare agli aventi diritto ad intervenire, amministratori e sindaci, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione; l'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli oggetti da deliberare, ovvero delle materie da trattare.

#### *Art.21*

### *Voti assembleari*

1. I voti complessivamente attribuiti alle diverse categorie devono rispettare le percentuali di rappresentanza.
2. Alle imprese di lavorazione che producono prosciutto di Modena spetta il 66% (sessantasei per cento) dei voti **esprimibili**; ai soci che partecipano al Consorzio in rappresentanza delle altre categorie della filiera spetta,il restante 34% (trentaquattro per cento) dei voti **esprimibili**, che viene ripartito in parti uguali tra le categorie individuate dall'articolo 2, lettera f del Decreto Ministeriale del 12 aprile 2000, recante l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle **DOP** e delle **IGP**.
3. L'ammontare dei voti spettanti ad ogni impresa di lavorazione, pari al 66% dei voti complessivamente esprimibili in assemblea, si determina con il seguente criterio:
  - un voto ad ogni impresa di lavorazione;
  - un voto ogni mille unità di prodotto certificato nell'anno precedente dall'organismo di controllo autorizzato.
4. Il valore del voto spettante ad ogni impresa appartenente alle diverse categorie della filiera di produzione della **DOP Prosciutto di Modena** deriva dal rapporto tra la quantità del prodotto certificato, del quale il votante dimostra l'attribuzione e la quantità complessivamente conforme o certificata per ciascuna categoria dall'organismo di controllo autorizzato nell'anno precedente.
5. Qualora il consorziato svolga più attività produttive, rientranti nelle corrispondenti categorie individuate dall'art.4 comma 2 del presente statuto, il

valore complessivo del voto esprimibile all'interno dell'assemblea dei consorziati è determinato dalla somma dei singoli valori di voto per ciascuna categoria interessata.

## *Art.22*

### *Deliberazioni dell'Assemblea dei consorziati*

1. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione, è necessaria la presenza, o la rappresentanza per delega, di un numero sufficiente di consorziati rappresentanti almeno il 66% (sessantasei per cento) dei voti assembleari **esprimibili**.

2. In caso di seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sarà valida con la presenza, o la rappresentanza per delega, di un numero sufficiente di consorziati rappresentanti almeno il 60% (sessanta per cento) dei voti **esprimibili**.

3. L'Assemblea ordinaria, se validamente costituita, delibera con la maggioranza dei voti spettanti ai consorziati intervenuti; l'Assemblea straordinaria, se validamente costituita, delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti spettanti ai consorziati intervenuti.

4. Ogni consorzio può farsi rappresentare da altro consorzio appartenente alla stessa categoria (imprese di lavorazione, **allevatori, macellatori-sezionatori**), o da persona diversa dal legale rappresentante a condizione che rivesta altri incarichi sociali nell'ambito della medesima società, o da ascendente e discendente in linea diretta, dal coniuge, ovvero da un dipendente qualificato, mediante opportuna delega scritta.

## *Art.23*

### *Poteri delle Assemblee*

1. L'Assemblea dei consorziati:

I. approva il bilancio consuntivo dell'esercizio;

II. nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, assicurando a tutte le categorie della filiera adeguata rappresentanza, conformemente ai requisiti e alle condizioni stabiliti nell'art. 14 della Legge n. 526/99 e suoi decreti attuativi;

III. nomina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio Sindacale ed il relativo Presidente;

IV. determina il compenso dei componenti del Collegio Sindacale, sia deliberando direttamente sia delegando il Consiglio, con o senza **predeterminazione** di limiti o criteri;

V. delibera sugli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio e comunque previsti dal presente Statuto anche in attuazione dei relativi regolamenti, **nonché** su ogni altro argomento attinente all'ordine del giorno riportato dalla lettera di convocazione;

VI. esprime parere, ove richiesto, per l'ammissione di nuovi consorziati nel consorzio;

VI bis. delibera sulla stipula da parte del Consorzio di accordi **interprofessionali** scaturiti dall'applicazione dell'art. 16 del D. Lgs. n. 102/2005, per la parte relativa alle imprese di produzione/trasformazione;

VII. delibera sugli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio o dal Comitato Esecutivo e comunque previsti dal presente Statuto anche in attuazione dei relativi regolamenti, **nonché** su ogni altro argomento attinente all'ordine del giorno riportato dalla lettera di convocazione.

2. Gli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea possono essere modificati se la modifica è richiesta con il voto favorevole della maggioranza indicata al punto 1 dell'articolo 23.

#### *Art.24*

##### *Assemblea straordinaria*

1. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti poteri:

- a) delibera le modifiche al presente statuto;
- b) delibera lo scioglimento e la liquidazione del consorzio;
- c) delibera la modifica del Disciplinare di Produzione

Le modifiche statutarie e del Disciplinare di Produzione devono essere preventivamente sottoposte all'approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

#### *Art.25*

##### *Composizione del Consiglio di Amministrazione*

1. Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero massimo di quindici amministratori.

2. Almeno il 66% (sessantasei per cento) dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelto fra le imprese di lavorazione mentre l'eventuale restante 34% (trentaquattro per cento) è scelto fra gli **allevatori, macellatori-sezionatori** con i criteri di cui all'art.22, comma 4, a condizione che siano rappresentati come categorie omogenee nel consorzio.

3. Tutti i membri durano in carica tre anni, decorrenti dalla data dell'Assemblea della loro nomina, e possono essere rieletti. Il Consiglio di Amministrazione uscente continua ad esercitare i suoi poteri fino a quando non si sia insediato il Consiglio di Amministrazione subentrante.

4. Per ragioni particolari, l'Assemblea può definire periodi di minore o maggiore durata in carica del Consiglio di Amministrazione

#### *Art.26*

##### *Requisiti per l'eleggibilità*

1. Ai fini dell'articolo 28, punto 2, in occasione del rinnovo delle cariche sociali e, segnatamente della elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, gli atti di cui al precedente articolo 18 sono integrati dall'elenco dei legali rappresentanti in carica presso ognuno dei produttori compresi nell'Elenco, mentre per le categorie **allevatori, macellatori-sezionatori** possono essere nominati dei rappresentanti designati da ciascuna di esse.

2. Per la formazione dell'elenco di cui al punto 1, in luogo del legale rappresentante potrà essere considerata qualsiasi altra persona fisica delegata dal consorzio, con apposita procura speciale e generale, o con apposita lettera nel caso in cui si tratti di persona titolare di adeguati poteri ed attribuzioni nell'ambito della stessa società, tale da costituire rappresentanze permanenti del Consorzio presso il Consorzio.

3. Tutti i soggetti ricompresi nell'elenco di cui al punto 1 sono eleggibili in qualità di membri del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consigliere che, in assenza di giustificati motivi, non partecipa a tre sedute consecutive del consiglio può essere fatto decadere dal suo incarico.

#### *Art.27*

##### *Poteri del Consiglio di Amministrazione*

1. Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria. Spetta tra l'altro, al Consiglio di Amministrazione:

2. adottare il conto consuntivo di esercizio e approvare il bilancio di previsione;
3. eleggere nel proprio ambito il Presidente ed il Vice Presidente;
4. scegliere l'organo di controllo;
5. svolgere qualsiasi attività necessaria e/o utile **nonché** assumere atti ritenuti idonei per il raggiungimento degli scopi consortili, anche in materia di indirizzo della produzione a **DOP**, di adempimenti derivanti dall'incarico di vigilanza del Consorzio, di regolamenti specifici e direttive;
6. adottare e far osservare qualsiasi regolamento, una volta approvato dal **MIPAAF**, attinente all'organizzazione del Consorzio ed allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali;
7. determinare contributi e/o tariffe dovuti al Consorzio per l'espletamento delle sue funzioni;
8. acquistare e vendere immobili su conforme deliberazione dell'Assemblea, **nonché** effettuare operazioni con qualsiasi istituto, ente, amministrazione od ufficio, sia pubblico che privato;
9. avanzare proposte di disciplina regolamentare, preventivamente approvata dal **MIPAAF**, prevedere programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico sanitaria, caratteristiche fisiche, chimiche, **organolettiche** e **nutrizionali** del prodotto commercializzato;
10. nominare commissioni e **regolamentarne** il loro funzionamento, nell'esclusivo interesse dei consorziati;
11. deliberare, con il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) dei presenti, che rappresentino tutte le categorie di soci presenti nel

consorzio, proposte di modifiche al disciplinare, decisioni sull'organizzazione della filiera e sulle materie di applicazione dell'articolo 7 - in quest'ultimo caso solo per le decisioni che riguardano i soggetti diversi dai produttori.

#### *Art.28*

##### *Poteri di delega*

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo, purché venga rispettato il criterio di rappresentatività delle varie componenti della filiera.

#### *Art.29*

##### *Norme di funzionamento del Consiglio*

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione deve essere effettuata per iscritto, anche a mezzo fax, almeno sette giorni prima di quello previsto per la riunione, indicando il luogo in cui la stessa si terrà e gli argomenti dell'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione scritta può essere trasmessa, a mezzo fax, o posta elettronica (e-mail e similari), tre giorni prima di quello previsto per la riunione.

2. Il Consiglio può ritenersi regolarmente convocato e costituito senza il rispetto delle formalità indicate nel precedente punto 1 quando siano presenti tutti i suoi componenti.

3. Qualora per un qualsiasi motivo venisse a mancare un membro del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono alla sua **cooptazione**, facendo ratificare tale nomina alla prima Assemblea utile. Il nuovo consigliere deve essere scelto all'interno della categoria alla quale

apparteneva il consigliere che è venuto a mancare.

4. Il membro **cooptato** scade insieme agli altri membri del Consiglio.

5. Le riunioni del Consiglio sono valide qualora sia presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei partecipanti aventi diritto di voto; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente che ne fa le veci.

6. Potranno essere invitati od essere autorizzati a partecipare alle riunioni anche soggetti diversi dai suoi componenti, per esprimere pareri o fornire informazioni; gli stessi non avranno però diritto al voto.

7. Di ogni riunione va redatto verbale, a cura del Presidente.

#### *Art.30*

##### *Presidente*

1. Il Presidente rappresenta il Consorzio ed in tale sua qualità può, stare in giudizio e procedere a tutti gli atti giudiziari e stragiudiziali e formali che possono essere richiesti nell'interesse del Consorzio o in esecuzione delle deleghe attribuite al Consorzio stesso ai sensi del quadro normativo vigente; rilascia procure speciali e mandati di rappresentanza; convoca il Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritiene opportuno e quando gliene venga fatta domanda da tre o più Consiglieri e dai Sindaci; convoca e presiede il Comitato Esecutivo.

2. Il Presidente convoca e presiede le Assemblee. A lui spetta la firma sociale, e può delegare ad un procuratore tutte o parte delle proprie attribuzioni su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, o del Comitato Esecutivo.

#### *Art.31*

### *Vice Presidente*

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con i medesimi poteri e facoltà.

### *Art.32*

#### *Composizione del Comitato Esecutivo*

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da ulteriori membri del Consiglio stesso, stabilendone il periodo di durata in carica, comunque nel rispetto dei criteri di rappresentatività stabiliti dai DM 12 aprile 2000.

### *Art.33*

#### *Funzionamento del Comitato Esecutivo*

1. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, da chi ne fa le veci, ogni qualvolta questi lo reputi opportuno e qualora ne sia fatta richiesta da almeno due componenti. La convocazione è fatta per lettera raccomandata, telegramma, telefax, o posta elettronica (e-mail e similari), spedita almeno cinque giorni prima della riunione. Essa potrà essere tuttavia fatta anche telefonicamente nei casi di urgenza.

2. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.

3. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide qualora sia presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei partecipanti.

4. Qualora vengano a mancare uno o più membri del Comitato Esecutivo, il Consiglio di Amministrazione provvederà nella sua prima riunione

successiva, alla reintegrazione del Comitato.

#### *Art.34*

##### *Poteri del Comitato Esecutivo*

1. Il Comitato Esecutivo:

- a) provvede alla gestione ordinaria del Consorzio, alla trattazione di tutti gli affari amministrativi e del personale, **nonché** alla attuazione dei programmi promozionali, informativi, pubblicitari e di ricerca;
- b) predispone il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dell'esercizio;
- c) può deliberare sulle azioni giudiziarie intraprese su iniziativa non coordinata con l'attuazione della legge, conferisce incarichi nell'ambito dei programmi approvati ed assume tutti gli impegni finanziari in attuazione del bilancio di previsione;
- d) attribuisce deleghe in attuazione di tutti gli interventi coordinati con gli scopi statutari;
- e) svolge tutte le funzioni **delegategli** dal Consiglio di Amministrazione;
- f) nei casi di urgenza, può assumere i poteri del Consiglio di Amministrazione, salva ratifica da parte dello stesso entro i 30 (trenta) giorni successivi alla relativa deliberazione.

#### *Art.35*

##### *Collegio Sindacale*

1. Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti, tutti nominati dall'Assemblea dei consorziati e scelti tra i soggetti iscritti al Registro di cui al D.**Lgs.** n.88/1992.

2. Il Collegio Sindacale esercita tutte le funzioni ed attribuzioni previste dal Codice civile e dalle norme vigenti, controlla la regolare tenuta delle scritture

contabili, vigila sull'osservanza dello statuto ed accerta la corrispondenza del conto consuntivo dell'esercizio con le risultanze dei libri e delle scritture contabili.

3. Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili senza limiti di mandato.

4. Ai componenti del Collegio Sindacale ed al suo Presidente spetta un compenso annuo determinato dall'Assemblea dei consorziati; ad essi spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

## **TITOLO IX**

### **FONDO CONSORTILE, ESERCIZIO E CONTO CONSUNTIVO**

#### *Art.36*

##### *Costituzione del fondo consortile*

1. Il fondo consortile è costituito:

- dalle quote dei contributi iniziali di cui all'articolo 14 che precede;
- ai contributi di Enti e privati, concessi a tale specifico fine;
- dai beni comunque acquisiti dal Consorzio.

#### *Art.37*

##### *Accesso al fondo consortile*

1. Per la durata del Consorzio i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul Fondo consortile, né chiedere la liquidazione della quota del Consorzio debitore.

#### *Art.38*

##### *Divieto di distribuzione degli utili*

1. E' vietata la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma alle imprese

consorziate.

*Art.39*

*Esercizio consortile*

1. L'esercizio consortile va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

*Art.40*

*Norme per la formazione del conto consuntivo*

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art.2615 bis del codice civile, il conto consuntivo d'esercizio è composto dalla situazione patrimoniale e dal conto economico. Esso deve essere predisposto dal Consiglio di Amministrazione e comunicato al Collegio Sindacale almeno 20 giorni prima della riunione dell'assemblea convocata per approvarlo; esso deve restare depositato in copia - unitamente alle eventuali osservazioni del Consiglio predetto - presso la sede del Consorzio durante gli otto giorni antecedenti la suddetta assemblea.

**TITOLO X**

**CONTROVERSIE**

*Art.41*

*Clausola Arbitrale*

1. Le controversie che dovessero insorgere tra consorziati o tra questi e il consorzio, in ordine all'interpretazione e/o all'applicazione sia delle disposizioni statutarie che di quelle adottate dagli Organi consortili saranno risolte mediante arbitrato rituale in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Modena che le parti dichiarano espressamente di conoscere e di accettare.

**TITOLO XI**

## NORME FINALI

### Art.42

#### *Elenco dei libri obbligatori*

1. Oltre a quelli previsti dalle leggi vigenti, sono libri obbligatori del Consorzio:

1.1 il libro dei Consorziati;

1.2 il libro dell'Assemblea dei consorziati;

1.3 il libro del Consiglio di Amministrazione;

1.4 il libro del Comitato esecutivo;

1.5 il libro del Collegio sindacale.

### Art.43

#### *Scioglimento del Consorzio*

Il Consorzio si scioglie:

1. per il decorso del termine;
2. per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di **conseguirlo**;
3. per deliberazione dei consorziati;
4. per le altre cause previste dalla legge.

### Art.44

#### *Liquidazione del Consorzio*

1. In caso di scioglimento del Consorzio, l'assemblea generale dei consorziati nominerà uno o più liquidatori cui è attribuito il compito di redigere il bilancio finale di liquidazione.

### Art.45

#### *Spese di liquidazione*

1. Le spese di liquidazione graveranno sul fondo consortile e, in caso di insufficienza, il residuo sarà addebitato a ciascun consorziato "pro-quota". La

quota del Consorziato insolvente graverà, in parti uguali, sugli altri Consorziati.

## TITOLO XII

### DISPOSIZIONI **TRANSITORIE** E PARTICOLARI

#### *Art.46*

#### *Assunzione dell'incarico di vigilanza*

1. L'ordinamento del Consorzio è regolato dalle disposizioni dell'articolo 53, comma 15 e seguenti, della Legge 24 aprile 1998 n.128, così come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999 n.526, ai fini del conseguimento e dello svolgimento dell'incarico quale organismo abilitato per gli scopi previsti dall'ordinamento vigente.

----- F.TO NINI DAVIDE

----- F.TO GIORGIO CARIANI NOTAIO

*Copia conforme all'originale ai miei atti rilasciata in trentasei fasciate.*

*Vignola,li*